

REGOLAMENTO

SERVIZIO DI COUNSELING PSICOLOGICO DI ATENEO (SCPA)

Art. 1 – Definizione del Servizio

1. È istituito il Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo (SCPA) presso l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara.
2. Il SCPA è un servizio di Ateneo attivato nell'ambito delle attività del Dipartimento di Psicologia e costituisce una struttura finalizzata alla promozione del benessere psicologico, alla prevenzione del disagio e al supporto della comunità universitaria.
3. Il SCPA svolge altresì attività di terza missione e public engagement attraverso iniziative rivolte alla popolazione giovanile e al territorio.

Art. 2 – Finalità

Il SCPA persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere il benessere psicologico di studenti e studentesse e del personale universitario;
- b) favorire l'adattamento alla vita universitaria;
- c) prevenire il disagio psicologico e il rischio di abbandono degli studi;
- d) offrire interventi di counseling psicologico e psicoterapia breve;
- e) sviluppare attività di ricerca e monitoraggio degli esiti;
- f) contribuire alle attività di terza missione dell'Ateneo.

Art. 3 – Destinatari

1. L'accesso al SCPA è riservato a studenti e studentesse iscritti a tutti i corsi di laurea di Ateneo, dottorandi, specializzandi, personale docente e personale tecnico-amministrativo.
2. L'Unità Operativa Giovani Adulti può erogare interventi a soggetti esterni secondo le modalità previste dai relativi bandi e regolamenti.

Art. 4 – Servizi erogati

Il SCPA eroga presso il Center for Advanced Studies and Technology (CAST) dell'Ateneo i seguenti servizi:

- a) counseling psicologico individuale;

- b) psicoterapia breve;
- c) consulenza psichiatrica;
- d) interventi di gruppo;
- e) skills training;
- f) attività di promozione del benessere psicologico;
- g) attività di orientamento ai servizi territoriali.

Art. 5 – Organizzazione del Servizio

1. Il SCPA è composto da un'équipe dirigenziale costituita dal Responsabile Clinico e dal Responsabile Scientifico, e da un'équipe operativa costituita da operatori professionali (psicologi, psicoterapeuti e psichiatra) e personale tecnico di supporto.
2. Il SCPA può avvalersi di collaboratori, assegnisti, borsisti, specializzandi e tirocinanti sotto adeguata supervisione.
3. Il Responsabile Clinico coordina le attività cliniche, supervisiona i percorsi assistenziali, garantisce il rispetto degli standard professionali, rappresenta il SCPA nei rapporti con gli Organi di Ateneo.
4. Il Responsabile Scientifico coordina le attività di ricerca e monitoraggio, supervisiona la raccolta e l'analisi dei dati, promuove la diffusione scientifica delle attività del SCPA.
5. L'équipe operativa professionale (psicologi, psicoterapeuti e psichiatra) effettua prestazioni di carattere professionale: colloqui psicologici, sedute di counseling psicologico, sedute di psicoterapia, consulenza psichiatrica.
6. L'équipe tecnica di supporto è formata da figure professionali (psicologi) opportunamente addestrate a svolgere funzioni tecniche, segretariali e di ricerca.

Art. 6 – Modalità di accesso

1. L'accesso al SCPA è volontario e gratuito.
2. La richiesta avviene mediante le procedure indicate sul sito istituzionale (<https://www.unich.it/didattica/servizi-studenti/servizio-di-counseling-psicologico-di-ateneo>).
3. L'équipe valuta la presa in carico in base alle finalità e alle competenze del Servizio.

Art. 7 – Presa in carico

1. Il percorso di counseling psicologico prevede da tre a sei colloqui.
2. Il percorso di psicoterapia breve prevede fino a un massimo di sedici sedute a cadenza periodica.
3. La conclusione del percorso è concordata con l'utente.

Art. 8 – Attività di gestione clinica

1. L'attività operativa di tipo psicologico, psicoterapeutico e psichiatrico viene regolarmente monitorata in équipe attraverso sessioni periodiche di supervisione e audit clinico a cui partecipano obbligatoriamente gli operatori, il Responsabile Clinico e il Responsabile Scientifico.
2. Le decisioni di natura clinica vengono effettuate su base individuale caso per caso, dopo adeguata discussione in supervisione e audit clinico da parte dell'équipe.
3. Il SCPA collabora con i servizi sanitari e specialistici del territorio per eventuale invio per competenza clinica.
4. La Carta dei Servizi del SCPA viene aggiornata periodicamente ed è disponibile sul sito del SCPA.

Art. 9 – Tutela della privacy

1. Tutte le attività sono svolte nel rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679), del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi) e del Codice di Deontologia Medica (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).
2. Le informazioni raccolte sono trattate nel rispetto del segreto professionale e degli obblighi deontologici.

Art. 10 – Monitoraggio e valutazione

1. Il SCPA adotta procedure sistematiche di monitoraggio della qualità del servizio e della soddisfazione dell'utenza.
2. Possono essere utilizzati strumenti standardizzati per la valutazione degli esiti e della soddisfazione degli utenti.

Art. 11 – Ricerca e formazione

1. Il SCPA, oltre alla propria precipua attività professionale, promuove attività di ricerca scientifica e di formazione.
2. I dati raccolti possono essere utilizzati a fini scientifici in forma aggregata e anonima.

Art. 12 – Relazione annuale

Il Servizio redige annualmente una relazione sulle attività svolte, sui risultati raggiunti e sugli indicatori di qualità.